



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 175 Chieri, 03/06/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA BOGINO DAL GIORNO 11/06/2026 AL GIORNO 10/07/2026

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che il giorno 01/06/2026 – prot n° 29423 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del *il Sig. A. G. in qualità di legale rappresentante della ditta Astone Costruzioni Generali Spa avente sede in UCRIA (ME) – VIA VASILE 2 avente P. Iva 02839130834* consistente nella **TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E CONTESTUALE TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BOGINO** dal giorno 11.06.2026 al giorno 10.07.2026 con orario 08:00 – 18:00 per lavori di sostituzione rete gas metano;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico,

ORDINA

- 1) il **TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA BOGINO** dal giorno 11.06.2026 al giorno 10.07.2026 con orario 08:00 – 18:00 come da segnaletica posta in loco e per le motivazioni descritte in premessa;
- 2) la **TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in VIA BOGINO** per il medesimo periodo, orario di cui al punto 1) e per le motivazioni descritte in premessa;
- 3) sarà consentito il transito in **DOPPIO SENSO DI MARCIA** regolato a vista SOLO per residenti e aventi titolo per il medesimo periodo, orario di cui al punto 1) e per le motivazioni descritte in premessa;
- 4) Al Sig. A. G. *in qualità di legale rappresentante della ditta Astone Costruzioni Generali Spa*, esecutrice dei lavori:
 - il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
 - la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
 - l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio

Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;

5) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

6) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

7) che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- DI DARE ATTO che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Vice Comandante Area Polizia Locale Dott. Federico SCUTTARI;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Dirigente
Area Polizia Locale e Protezione Civile
MARCELLO PORTOGALLO / ArubaPEC S.p.A.